



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 4783

Rif.: Vs.

Allegati:

RISOLUZIONE N.3/D

Roma, 31 luglio 2003

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

Agli Uffici delle dogane
LORO SEDI

e, per conoscenza:

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso
S E D E

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi Doganali e Accise,
Laboratori Chimici
SEDE

Agli Uffici di Diretta
Collaborazione del Direttore
S E D E

Al Servizio Autonomo Interventi
nel Settore Agricolo
S E D E

Alla Camera di Commercio
Internazionale - Sezione Italia
Via XX Settembre, 5
00187 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30
00144 - ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
C.so Vittorio Emanuele, 101
00186 - ROMA

Alla Confederazione Generale
Italiana del Commercio, del
Turismo e dei Servizi
P.zza G. Belli, 2
00153 - ROMA

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
Via XX Settembre, 3
00187 - ROMA

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Italiani
Via Postumia, 3
00198 - ROMA

All'Assocad
Via Traversa, 3
57100 LIVORNO

OGGETTO: Procedura di domiciliazione. Aggiornamento della risoluzione 1/D del 17.03.2003 in materia di effettuazione dei preavvisi per merci destinate all'esportazione.

Come è noto con la risoluzione 1/D del 17 marzo 2003 è stata richiamata l'attenzione degli uffici dipendenti sulla corretta applicazione della esistente normativa comunitaria e nazionale in merito alle modalità di effettuazione dei preavvisi nell'ambito delle procedure di domiciliazione di cui all'art. 76, p. 1, lett. c) del reg. (CEE) 2913/92.

Tale esigenza era nata al fine di riportare ad uniformità l'istituto del preavviso e per consentire agli uffici stessi la possibilità di effettuare controlli fisici mirati e nel contempo evitare disparità di trattamento tra operatori economici del settore e conseguenti distorsioni di mercato.

Successivamente all'emanazione della predetta risoluzione alcune Associazioni di categoria operanti soprattutto nel settore dell'intermediazione, nel riconoscere le predette esigenze dell'Amministrazione doganale, hanno richiesto a fronte della velocità e speditezza dei traffici, un possibile aggiornamento delle esistenti norme sul preavviso per merci in esportazione.

Tutto ciò premesso, al fine di contemperare le esigenze relative ai controlli fisici doganali in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria e le esigenze relative ai traffici internazionali, si dispone quanto segue:

PREMESSA

- a) restano valide le disposizioni impartite con il D.M. n. 548 dell'11.12.1992 e la circolare n. 153/D del 7.5.1993, richiamate nella risoluzione 1/D del 17.03.2003, sia all'importazione che all'esportazione;
- b) gli uffici doganali competenti all'effettuazione dei controlli, potranno valutare l'opportunità, giustificata dall'elevato numero di esportazioni svolte dall'operatore affidabile, di concedere le semplificazioni oggetto del presente provvedimento, fermo restando che le stesse *non potranno essere estese ai prodotti agricoli soggetti a restituzione dei diritti oggetto di normativa specifica*.
- c) è condizione essenziale ai fini del corretto utilizzo delle procedure di domiciliazione comunicare il preavviso secondo i tempi e modi di seguito stabiliti.

CAPITOLO I – ELEMENTI MINIMI DA INDICARE NEL PREAVVISO ALL'ESPORTAZIONE

1.1 Per tutti i soggetti beneficiari dovranno essere indicati:

- a) il codice tariffario a 4 cifre;
- b) il peso lordo;
- c) il paese di destinazione;
- d) l'orario di partenza della singola spedizione a cui è riferito il preavviso.

1.2. I soggetti intermediari dovranno altresì indicare:

e) il nome del/dei proprietari delle merci a cui è riferito il preavviso;

CAPITOLO II – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI PREAVVISI

2.1 Preavviso all'atto della partenza delle merci.

In via ordinaria, il soggetto beneficiario è tenuto ad inviare il preavviso nei modi e nelle condizioni stabilite dalla vigente normativa entro il tempo stabilito nel disciplinare di servizio e, solo ed esclusivamente quando lo stesso ha la concreta disponibilità della merce preavvertita all'interno dei propri magazzini autorizzati al fine di consentire un eventuale controllo fisico delle merci.

Lo svincolo delle merci avviene a seguito dell'iscrizione della dichiarazione doganale nel registro aziendale.

2.2. Preavviso giornaliero

Tale preavviso può essere effettuato dal soggetto beneficiario anche se non ha ancora la disponibilità fisica all'interno dei propri magazzini autorizzati purchè all'atto dell'invio dello stesso, disponga della documentazione commerciale necessaria al fine di poter comunicare almeno le indicazioni minime di cui al precedente Capitolo I.

Oltre le predette indicazioni il preavviso deve contenere l'orario di partenza previsto per le singole spedizioni da effettuare nell'arco della giornata.

Tali informazioni debbono in ogni caso consentire all'ufficio doganale di poter esercitare, all'occorrenza, il proprio diritto di visitare le merci.

Il soggetto beneficiario che intenda avvalersi di tale forma di preavviso dovrà darne comunicazione all'ufficio doganale di controllo competente al fine di predisporre il relativo disciplinare di servizio.

A decorrere dal tempo stabilito nel citato disciplinare di servizio, antecedente l'orario di partenza delle singole spedizioni indicato nel preavviso, le merci devono *necessariamente* essere presenti nei magazzini autorizzati e collocate in modo tale

da poter essere chiaramente individuate, per spedizione, dal funzionario dell'ufficio doganale incaricato del controllo.

Durante il suddetto arco temporale il preavviso potrà essere rettificato solo per motivate ed eccezionali necessità debitamente circostanziate.

L'indicazione dell'orario di partenza delle merci deve considerare l'orario di apertura degli uffici doganali di controllo, indicato nel disciplinare di servizio, onde consentire l'eventuale facoltà di intervento dell'ufficio doganale da effettuarsi entro l'arco di tempo sopra stabilito.

Prima dell'orario fissato per la partenza delle merci il soggetto beneficiario dovrà emettere la dichiarazione doganale ed iscriverla nel registro aziendale. Tale iscrizione produce gli stessi effetti giuridici dell'accettazione della dichiarazione e determina lo svincolo delle merci.

Qualora l'ufficio doganale si avvalga della facoltà di intervento presso i luoghi di spedizione delle merci il soggetto beneficiario emette immediatamente la dichiarazione doganale. In tal caso l'accertamento diventa definitivo alla data di annotazione sulla dichiarazione doganale del risultato del controllo.

CAPITOLO III – INADEMPIMENTI, INNOSSERVANZE E IRREGOLARITA'

3.1. Qualora l'ufficio doganale di controllo, a seguito della facoltà di intervento negli orari stabiliti ai precedenti punti 2.1 e 2.2, constati la mancanza della merce preavvertita all'interno dei magazzini autorizzati – nell'ipotesi di cui al richiamato punto 2.2. in assenza anche dell'eventuale rettifica motivata -, provvederà ad emettere nei confronti del soggetto beneficiario apposito verbale di constatazione in contraddittorio con la controparte comprensivo delle motivazioni addotte da quest'ultima circa l'irregolarità commessa. Tale verbale dovrà essere inviato alla Direzione Regionale che ha rilasciato l'autorizzazione.

Il medesimo ufficio di controllo provvederà a sospendere l'autorizzazione in via provvisoria in attesa della ratifica da parte della Direzione Regionale competente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del Decreto 7.12.2000. Il provvedimento, se ratificato deve prevedere un periodo di sospensione non superiore a tre mesi.

3.2 L'ufficio doganale di controllo, successivamente al provvedimento di sospensione di cui al precedente punto 3.1., che abbia constatato a carico del medesimo soggetto beneficiario una seconda irregolarità, provvederà ad emettere apposito verbale di constatazione e a sospendere nuovamente l'autorizzazione secondo le modalità sopra richiamate. In tale caso il provvedimento di sospensione, se ratificato, non può essere inferiore a tre mesi e superiore a sei.

3.3 Qualora, successivamente all'emanazione dei due precedenti provvedimenti di sospensione, l'ufficio di controllo accerti il compimento di una terza irregolarità questo provvederà a emettere il relativo verbale di constatazione e a darne immediata comunicazione alla Direzione Regionale che ha rilasciato l'autorizzazione.

La Direzione Regionale provvederà ad emettere formale provvedimento di revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.M. 548 dell'11.12.1992 e dell'art. 6, comma 1 del citato Decreto 7.12.2000.

CAPITOLO IV - CASI PARTICOLARI

4.1 Nel caso in cui le operazioni di esportazione effettuate in procedura di domiciliazione riguardino *merci particolari* per la loro natura – ad esempio animali vivi o merci deperibili -, che richiedono un ritmo accelerato delle partenze, - (art.285, p.2 del Reg. CEE 2454/93) o si verifichino *particolari esigenze* di speditezza da valutarsi di volta in volta -, l'ufficio doganale competente può dispensare il soggetto beneficiario dall'obbligo di comunicazione del preavviso della singola spedizione, fermo restando che dovranno essere comunque fornite tutte le informazioni che l'ufficio ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci.

Resta, comunque, fermo che in tale caso lo svincolo delle merci avverrà solo a seguito dell'iscrizione della dichiarazione doganale nel registro aziendale.

Si precisa che la decisione in parola deve mantenere carattere di eccezionalità, valutabile di volta in volta da parte dell'ufficio doganale di controllo.

Le Direzioni Regionali sono pregate di dare la massima diffusione delle presenti disposizioni agli Uffici dipendenti e vigilare sulla corretta applicazione delle stesse.

Ogni inconveniente sarà immediatamente portato a conoscenza di questa Area Centrale.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. A. Tarascio